



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VICENZA
AZIENDA ULSS N. 7 (Pedemontana)
AZIENDA ULSS N. 8 (Berica)

Premessa

Il presente protocollo si pone la finalità di stabilire buone prassi, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto le problematiche relative all'affidamento dei figli con riguardo ai quali il Tribunale ravveda la necessità di avvalersi dell'attività dei Servizi Socio-Sanitari.

Il Giudice può conferire ai Servizi i seguenti incarichi:

- A) Valutazione della situazione familiare
- B) Organizzazione di incontri con uno dei genitori quando vi è timore di pregiudizio per i minori ("spazio protetto") ovvero di incontri diretti a riallacciare e/o facilitare i rapporti genitore/figlio ("spazio neutro")
- C) Attività di sostegno alla genitorialità
- D) Affidamento al servizio sociale
- E) Rapporti con la Procura
- F) Rapporti con CTU incaricati e/o difensori delle parti in causa
- G) Mediazione familiare

Le parti convengono quanto segue:

A) VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE

- 1 - Il Giudice può conferire ai servizi incarico di valutazione della situazione familiare disponendo le seguenti azioni:
 - Indicazione delle migliori condizioni di affido del minore, tenendo conto del preferenziale paradigma normativo dell'affidamento dei figli ad entrambi i genitori e del principio generale della bi-genitorialità al quale non può derogarsi se non in caso di effettivo pregiudizio e/o di richiesta svolta da entrambe le parti al riguardo;
 - Valutazione delle capacità genitoriali e ascolto del minore;
 - Definizione, sia in caso di affidamento condiviso che esclusivo, dei tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori;
 - Presa in carico e/o monitoraggio dei minori e/o del nucleo familiare.
- 2 - Nel conferire tale incarico ai Servizi Socio-Sanitari, il Giudice concederà di regola un termine di mesi sei per il deposito della relazione fissando l'udienza in una data successiva di almeno 15 giorni rispetto a tale termine in modo tale da consentire ai Servizi di svolgere una analisi approfondita della situazione familiare e delle ipotesi di affido più confacenti per i minori, ed alle parti di prendere visione per tempo della predetta relazione.
- 3 - Nei casi di urgenza il Giudice potrà richiedere ai Servizi Socio-Sanitari una relazione sintetica al fine di valutare l'effettiva gravità della situazione familiare e di orientare i successivi interventi. In tale ipotesi i Servizi Socio-Sanitari potranno svolgere la loro attività anche mediante un solo colloquio con i genitori e con il minore, riservandosi di depositare una relazione più approfondita nel termine ordinario.
- 4 - Nel corso dello svolgimento del giudizio ordinario il Giudice potrà richiedere ulteriori relazioni ai fini di verificare l'andamento e la bontà dei provvedimenti provvisori assunti sulla base di quanto prospettato dai Servizi Socio-Sanitari nella prima relazione. In questo caso i termini, trattandosi di relazioni integrative, potranno essere anche inferiori a sei mesi.

- 5 - Quando il giudizio è in corso, il Servizio Socio-Sanitario anche al di fuori delle predette relazioni, dovrà segnalare al Giudice qualsiasi fatto idoneo a recare pregiudizio per il minore, proponendo eventuali modifiche rispetto ai provvedimenti in essere.
- 6 - Una volta concluso il giudizio davanti al Tribunale con sentenza ovvero decreto definitivo, il Servizio Socio-Sanitario – al quale con il provvedimento definitivo è stato dato incarico di monitoraggio ovvero di sostegno alla genitorialità - proseguirà nella presa in carico fino al momento in cui lo riterrà necessario, salva la mancata disponibilità delle parti. Nel caso di mancata adesione di una o di entrambe le parti, si notizierà il Giudice Tutelare.

B) ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI ATTRAVERSO MODALITA' TUTELANTE (SPAZIO PROTETTO) OVVERO FACILITANTE (SPAZIO NEUTRO)

- 1 - Il Servizio provvederà ad organizzare gli incontri stabiliti dal Giudice in base ad un calendario stilato dagli stessi operatori che ne stabiliranno anche la durata provvedendo a depositare una relazione al Giudice nell'ipotesi in cui il giudizio sia pendente avanti al Tribunale.
- 2 - Una volta concluso il giudizio davanti al Tribunale con sentenza, ovvero decreto definitivo, il Servizio - al quale con il provvedimento definitivo è stato dato incarico di organizzare tali incontri - proseguirà la presa in carico fino al momento in cui lo riterrà necessario, salva la mancata disponibilità delle parti. Nel caso di mancata adesione di una o di entrambe le parti, si notizierà il Giudice Tutelare.
- 3 - Nell'ipotesi in cui sia in corso anche una CTU diretta ad accertare le condizioni di affido più confacenti per il minore, il Servizio - ferma restando la possibilità di interfacciarsi con il consulente - provvederà ad organizzare gli incontri in piena autonomia come indicato al punto n.1 , comunicando, in ogni caso, al Giudice eventuali problematiche derivanti dai suggerimenti indicati dal CTU in corso di consulenza (si rinvia al paragrafo F, Rapporti con CTU incaricati).

C) ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'

- 1 - Il Servizio provvederà ad organizzare tale attività in piena autonomia provvedendo a segnalare al Giudice qualsiasi criticità.
- 2 - Una volta concluso il giudizio davanti al Tribunale con sentenza, ovvero decreto definitivo, il Servizio - al quale con il provvedimento definitivo è stato dato incarico di sostegno alla genitorialità - proseguirà nella presa in carico fino al momento in cui lo riterrà necessario, salva la mancata disponibilità delle parti. Nel caso di mancata adesione di una o entrambe le parti, si notizierà il Giudice Tutelare.

D) AFFIDO AL SERVIZIO SOCIALE

- 1 - Nell'ambito dei poteri attribuiti a norma dell'art. 337 ter c.c. il Giudice può disporre l'affidamento del minore al Servizio Sociale con collocamento presso uno dei genitori ovvero presso terzi, specificando possibilmente i compiti dei servizi nell'ambito di quanto stabilito dal citato art. 337 ter, per consentire allo stesso di attivare gli interventi a favore del minore di cui è incaricato.
- 2 - Quando il giudizio è in corso, il Servizio dovrà segnalare al Giudice qualsiasi fatto idoneo a recare pregiudizio per il minore, proponendo eventuali modifiche rispetto ai provvedimenti in essere.
- 3 - Una volta concluso il giudizio davanti al Tribunale con sentenza, ovvero decreto definitivo, il Servizio - al quale con il provvedimento definitivo è stato dato l'affidamento del minore - proseguirà nella presa in carico fino al momento in cui lo riterrà necessario, salva la mancata disponibilità delle parti. Nel caso di mancata adesione di una o entrambe le parti, si notizierà il Giudice Tutelare.

E) RAPPORTI CON LA PROCURA ORDINARIA

- 1 - Nel caso in cui il Servizio Socio-Sanitario, nel corso dell'attività definita nei paragrafi precedenti, dovesse accertare situazioni di vessazione/abbandono dei minori, ovvero di grave violazione dei provvedimenti del Giudice inerenti la prole, provvederà a darne pronta comunicazione al Procuratore della Repubblica:
 - con specificazione del numero dell'originario procedimento civile;
 - con allegazione di nota relativa agli incontri effettuati;
 - con descrizione degli episodi di vessazione/abbandono/grave violazione a conoscenza (epoche, modalità) e indicazione della fonte informativa (diretta; de relato).

F) RAPPORTI CON CTU INCARICATI E/O DIFENSORI DELLE PARTI IN CAUSA

- 1 - Con riferimento ai rapporti tra Servizi Socio-Sanitari e Avvocati in presenza di un incarico da parte del Giudice ai Servizi, questi ultimi sono autorizzati a relazionarsi solamente con il Giudice.
- 2 - Con riferimento ai rapporti con il CTU, non è contemplato che il CTU eserciti compiti di indirizzo, prescrizione o valutazione verso i Servizi. Questi ultimi assicurano comunque la disponibilità a collaborare con tali professionisti secondo le competenze proprie dei rispettivi profili professionali, del mandato del Giudice e nell'ottica della integrazione volta al comune obiettivo di individuare la migliore soluzione del caso.
- 3 - Si sottolinea come la CTU in quanto lavoro peritale con quesito preciso, ha un inizio e una fine, mentre il lavoro del Servizio con la famiglia e i minori spesso dura nel tempo, sia prima della CTU che dopo; pertanto non si può intendere il ruolo del Servizio come mero esecutore di indicazioni, ma come componente fondamentale che si affianca per lunghi tempi nelle criticità evolutive dei minori e della loro famiglia.

G) ATTIVITA' DI MEDIAZIONE

Con riguardo alla attività di mediazione (art. 337 octies u.c. c.c.) le parti si impegnano a redigere apposito protocollo adeguando il protocollo siglato in data 16.12.2015, con validità due anni, alla nuova organizzazione aziendale sanitaria, tenendo conto delle peculiarità organizzative delle due Aziende.

Le parti si impegnano a effettuare una verifica delle condizioni di attuazione del presente documento entro un anno dalla adozione e, comunque, a monitorarla periodicamente (indicativamente ogni sei mesi)

Vicenza, 27.11.18

[Handwritten signature]

P.A.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
P.ve ALBERTO RIZZO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Pres. ser.

[Handwritten signature]

D. S.S. 8

[Handwritten signature]

Dir. Gns.

[Handwritten signature]

D. S.S. 7